

~~Quadriennio normativo 2002/2005 - Biennio economico 2002/2003, del 22/02/2006 - Biennio economico 2004/2005 del 14/05/2007 - Autorizzazione alla sottoscrizione.~~

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 327.

**Aggiornamento ed integrazione del “Fondo di garanzia a favore delle P.M.I. della Basilicata” di cui alla D.G.R. 1269/99 e modificato con D.G.R. 713/07.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 12/1996 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 avente per oggetto “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2903 del 13/12/2004 e n. 637 del 3/05/2007 riguardanti la “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1148 del 23/05/2005 e n. 1380 del 5/07/2005 riguardanti la “L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e succ. modificazioni - Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2017 del 5/10/2005 e n. 2020 del 5/10/2005 riguardanti rispettivamente “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali ...” e “Conferimento incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni dirigenziali ...”;

VISTA la D.G.R. n. 81 del 28/01/2009 avente per oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica”;

VISTA la D.G.R. n. 1930 del 28/12/2007 relativa a “Incarichi dirigenziali. Rotazione nella titolarità di alcune posizioni dirigenziali”;

VISTA la L.R. n. 34 del 6/07/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3/05/06, disciplinante l’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

VISTA la L.R. n. 32 del 24/12/08 riguardante l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

VISTA la D.G.R. n. 2 dell’8/01/2009 riguardante l’approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli delle U.P.B. del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

VISTA la D.G.R. n. 1269 del 2/06/1999 riguardante la “Costituzione di un Fondo di Garanzia Regionale. Indizione licitazione privata, con procedura ristretta e accelerata, per la selezione del Gestore Concessionario del Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese della Basilicata”;

VISTA la D.G.R. n. 713 del 14/05/2007 concernente “Aggiornamento ed integrazione delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia a favore delle P.M.I. della Basilicata”;

CONSIDERATO che l’attuale congiuntura economico/finanziaria dei mercati internazionali presenta una crescente difficoltà di accesso al credito;

CONSIDERATO che l’attuale congiuntura economico/finanziaria dei mercati internazionali ha portato ad una grave crisi in particolare il settore del Mobile imbottito in Basilicata;

CONSIDERATO che le imprese hanno forte esigenza di liquidità per far fronte alla crisi dei mercati internazionali;

CONSIDERATO il perdurante squilibrio dell’indebitamento delle imprese con un eccesso di indebitamento a breve termine;

VISTA la convenzione stipulata in data 20/12/1999 Rep. 4933 tra la Regione Basilicata e l’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla Banca Popolare del Matera-

no S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A. ed i limiti di gestione finanziaria stabiliti al quarto capoverso della relativa premessa pari ad € 5.164.569,00 (Euro cinquemilionicentesantaquattromilacinquecentosessantanove);

CONSIDERATO che all'attualità il Fondo non dispone della totalità delle risorse previste come capienza massima dalla convenzione con il soggetto gestore;

RILEVATA la necessità di accrescere le risorse disponibili nel Fondo aumentandole sino al massimo consentito dalla suddetta convenzione e comunque entro i limiti delle disponibilità accertate in bilancio;

RITENUTO opportuno rivedere i criteri di accesso al Fondo da parte delle imprese al fine di favorire la ristrutturazione dell'indebitamento delle P.M.I. estendendo l'operatività del Fondo di Garanzia alle operazioni che consentano alle P.M.I. di disporre della liquidità necessaria alla copertura delle passività di breve e brevissimo termine;

RITENUTO opportuno, relativamente alle sole operazioni a breve, sostituire il criterio di valutazione economico/finanziaria delle operazioni, oggi basato sul metodo dello scoring, adottando il metodo basato sul rapporto commesse/fatturato;

RITENUTO necessario, relativamente alle operazioni a medio/lungo termine, mantenere la metodologia dello scoring che tuttavia richiede un'ampliamento del parametro di accesso al fine di consentire alle P.M.I. un accesso più calibrato, come si evince dallo schema riportato alla pagina 35 delle allegato Disposizioni Operative che costituisce parte integrante del presente atto;

RITENUTO opportuno:

- a) istituire una nuova sezione del Fondo di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 1269/1999, per il conferimento di garanzie dirette sul capitale circolante delle imprese;
- b) destinare alla nuova sezione "Garanzia Diretta sul Capitale Circolante", una somma pari a € 2.000.000,00 (Euro duemilioni);

c) riservare della sezione "Garanzia Diretta sul Capitale Circolante" la somma di € 1.000.000,00 (Euro unmilione) alle imprese del Settore del Mobile imbottito;

d) eliminare le sezioni del Fondo relative al "Contributo in conto interessi", al fine di garantire una maggiore e più duratura capienza del Fondo stesso;

e) concedere garanzia fino al 50% del portafoglio ordini con un massimo di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila) per tutti i settori operativi delle P.M.I., ad eccezione del Settore del Mobile imbottito per il quale, fermo restando il criterio del 50% del portafoglio ordini, la garanzia può raggiungere il limite massimo di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila);

RITENUTO per i motivi sopra indicati, di dover apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia Regionale, approvate con D.G.R. n. 713/2007;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica;

AD UNANIMITÀ di voti;

#### DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa:

- di dare mandato al Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica di impegnare e liquidare le somme occorrenti per raggiungere la massima capienza prevista dalla convenzione che regola le attività di gestione del Fondo che grava sul cap. 12247 U.P.B. 0442.05 del bilancio corrente e comunque entro i limiti delle disponibilità accertate in bilancio;
- di approvare le modifiche ed integrazioni alle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia Regionale, approvate con D.G.R. n. 713 del 14/05/2007, secondo l'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di autorizzare il Soggetto Gestore del Fondo ad utilizzare la somma di € 2.000.000,00 (Euro duemilioni) per la concessione di garanzie dirette sul capitale circolante, di cui € 1.000.000,00 (Euro unmilione) a favore del Settore del Mobile imbottito;
- di disporre la pubblicazione integrale delle Disposizioni Operative e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito [www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it).

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Allegato A

**Regione Basilicata**  
**FONDO DI GARANZIA**  
**A FAVORE DELLE PMI DELLA BASILICATA**  
**DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE NN. 1269 DEL 2/6/99 E**  
**SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**  
**DISPOSIZIONI OPERATIVE**

**PARTE I - DEFINIZIONI****PARTE II - GARANZIA DIRETTA**

- A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI
- B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO
- C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

**PARTE III - CONTROGARANZIA**

- A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI
- B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO
- C. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA"
- D. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA"
- E. PARTECIPAZIONI: LIQUIDAZIONE DELLE PERDITE

**PARTE IV - COGARANZIA****PARTE V - CRITERI DI VALUTAZIONE**

- A. SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE)
- B. settori: commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell'immobile)

**C. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIÀ ESISTENTI CON SCORING FASCIA I.** Ammissione all'intervento del fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche

**C.BIS. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIÀ ESISTENTI CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTO FINO A 50.000 EURO.** ammissione all'intervento del fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai confidi e dagli altri fondi di garanzia

**C.TER. SEMPLIFICAZIONE PER NUOVE IMPRESE CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTO FINO A EURO 10.000.** ammissione all'intervento del fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto concesse a nuove imprese e non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai confidi e dagli altri fondi di garanzia

**d. RICHIESTA DELLA GARANZIA DEL FONDO SU OPERAZIONI FINANZIARIE GIÀ ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DA GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE (NEI SOLI CASO DI CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA")**

**E. Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio**

**F. Certificazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani da parte dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia**

## **PARTE VI - ATTIVITA' DEL GESTORE E COSTITUZIONE DEL COMITATO**

## PARTE I DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni operative l'espressione:

- "*Fondo*", indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese della Basilicata di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 2.6.99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- "*Gestore*", indica l'Associazione Temporanea di Imprese – ATI (composta dalla Banca popolare del Materano S.p.A. e dal Mediocredito Centrale S.p.A.) – aggiudicataria della gara per licitazione privata concernente la gestione del *Fondo*;
- "*Comitato*", indica l'organo competente a deliberare in materia di ammissione all'intervento del *Fondo* e di gestione dello stesso;
- "*Garanzia Diretta*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
- "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia*;
- "*Cogaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai *Confidi* e agli *Altri fondi di garanzia*;
- "*PMI*", indica le piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE); per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*. *I parametri dimensionali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005*;
- "*Microimprese*", indica le imprese di piccolissima dimensione di cui *ai parametri dimensionali previsti nel decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005*;
- "*Consorti*", indica i consorzi e società consortili tra PMI di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*. Le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;
- "*Banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- "*Intermediari*", indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- "*SFIS*", indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317;
- "*Confidi*" indica tutti i soggetti abilitati alla garanzia collettiva dei fidi di cui all'art.13 della Legge 326 del 24 novembre 2003: Consorti con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative;
- "*Altri fondi di garanzia*", indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- "*Finanziamenti*", indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi sotto qualsiasi forma a *PMI* e *Consorti* ed aventi le seguenti finalità: investimenti e/o consolidamento di qualsiasi forma di passività bancarie a breve termine;
- "*Partecipazioni*", indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, acquisite nel capitale di *PMI*, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa (gli investimenti contenuti nel piano di sviluppo produttivo sono quelli definiti nella lettera u);
- "*Altre operazioni*" indica qualsiasi operazione finanziaria, di durata non superiore a 18 mesi, purché direttamente finalizzata all'attività di impresa, diversa dai *Finanziamenti a medio – lungo termine* e dalle *Partecipazioni*, escluse, nel caso di intervento di *Garanzia Diretta*, le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell'articolo 2 della legge 8.8.95 n. 341;
- "*Euribor*" Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito. E' utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile.



- *"Costo di provvista"* indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (*"RENDISTATO"*) così come definita dall'articolo 1, lettera b) del decreto del Ministro del Tesoro del 21.12.1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;
- *"EURIRS"* Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E' detto anche IRS;
- *"Tasso di Riferimento"* indica il tasso da applicare per le operazioni per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31/03/1998, n. 123 (il tasso è pubblicato su internet all'indirizzo: [http://europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/reference\\_rates.html](http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html));
- *"Investimenti"*: indica gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare sul territorio lucano successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti materiali ed immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario dell'aiuto per un periodo di almeno cinque anni. In caso di dismissione anticipata rispetto al periodo anzidetto sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Comitato.  
Inoltre, sono escluse dalle spese di cui sopra quelle concernenti: I.V.A., imposte e tasse, spese notarili, le spese di funzionamento in generale.

## NOTE DI CARATTERE GENERALE

- Le garanzie di cui al presente regolamento sono concesse nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis" (agevolazioni a valere sulla stessa regola non superiori a 200.000,00 euro e già concesse nell'arco dell'ultimo triennio. Detto limite è ridotto a 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).
- I finanziamenti ammissibili devono avere una durata compresa non superiore ai 120 mesi, e devono essere destinati alla copertura di investimenti e/o a consolidamento di qualsiasi passività bancarie di breve termine o – nel caso delle altre operazioni – essere comunque destinati ad esigenze finanziarie del beneficiario finale.
- Con appositi provvedimenti, la Giunta Regionale – dandone immediata notizia al gestore - potrà di volta in volta stabilire che per determinate categorie di soggetti beneficiari, l'ammissione alla garanzia di cui al presente regolamento, possa avvenire attraverso metodologie differenti da quelle previste.
- La stessa Giunta Regionale, sempre con appositi provvedimenti, potrà decidere di riservare a ben definite categorie di soggetti beneficiari, una predeterminata porzione delle risorse pubbliche destinate alla presente misura di garanzia, con conseguente destinazione esclusiva delle relative coperture, a dette categorie.
- L'applicazione e la interpretazione del presente Regolamento sono comunque operate in conformità alla normativa generale che regola il settore a livello regionale, nazionale e comunitario. In particolare per quanto non espressamente previsto, per quanto compatibile e non in contrasto con il presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa 662/96 e 266/97 disciplinante il Fondo di Garanzia nazionale. L'operatività del Fondo di Garanzia resta comunque condizionato alla sussistenza dei relativi fondi stanziati.
- Data la natura integrativa della garanzia del Fondo, il Gestore, al fine di una più approfondita istruttoria di merito, potrà chiedere al soggetto richiedente ulteriore documentazione a quella già prevista, inerente l'impresa beneficiaria finale.
- L'operatività del Fondo è soggetta alla sottoscrizione di apposita Convenzione che i Soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere con il Soggetto Gestore.
- Non è dovuta alcuna commissione o spesa per il ricorso al Fondo né da parte dei Soggetti richiedenti, né da parte delle imprese beneficiarie.

## PARTE II GARANZIA DIRETTA

### A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

#### 1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Garanzia Diretta*:

- 1.1. le *Banche* – anche in qualità di capofila di pool di banche;
- 1.2. gli *Intermediari*;
- 1.3. le *SFIS*.

#### 2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *Consorti*, comprese le imprese artigiane, operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

**C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:**

- 13.10 – Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
- 13.20 – Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

**D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:**

- 23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
- 24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
- 27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA) (\*);

**(\*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)**

27.52 - Fusione di acciaio;

- 34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:
  - fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;



- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli;

#### 34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi,

limitatamente a:

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

**E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;**

**F - Costruzioni;**

**G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;**

**H - Alberghi e ristoranti;**

**I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci su strada conto terzi qualora la finalità dell'intervento sia relativa all'acquisto di veicoli.**

**K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;**

**M - Istruzione;**

**N - Sanità e altri servizi sociali;**

**O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.**

2.2. Le operazioni relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 8 (Allegato I del Trattato CE) sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dalla disciplina comunitaria in materia di *de minimis*.

2.3 I soggetti beneficiari finali devono:

- risultare economicamente e finanziariamente sani secondo il metodo di valutazione adottato dal *Comitato*, sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle presenti disposizioni operative.
- essere iscritti nel Registro delle imprese;
- avere la sede operativa nella Regione Basilicata.

### 3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

3.1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta*:

- i Finanziamenti
- le Partecipazioni.
- le *Altre operazioni*, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis";

L'importo dei finanziamenti ammissibili alla Garanzia Diretta deve essere compreso tra 50.000,00 euro e 1.000.000,00 euro. Importi più elevati potranno essere garantiti in misura non superiore al 80% del finanziamento massimo ammissibile. Pertanto si intende che la quota di finanziamento eccedente sarà esclusa dalla garanzia del Fondo. Data la difficoltà da parte delle imprese in contabilità semplificata a fornire bilanci storici attendibili, i finanziamenti concessi alle medesime non potranno superare l'importo di 100.000,00 euro. Importi al di sotto di 50.000,00 euro potranno essere ammessi alla sola Controgaranzia.

L'importo delle "altre operazioni" deve essere compreso tra 50.000,00 euro e 150.000,00 euro. Importi al di sotto di 50.000,00 euro potranno essere ammessi alla sola Controgaranzia.

I finanziamenti dovranno essere erogati a tassi nella misura massima di:

- Euribor 6 mesi maggiorato di 3 punti, in caso di finanziamento a tasso variabile di durata fino a 60 mesi;
- Euribor 6 mesi maggiorato di 4 punti, in caso di finanziamento a tasso variabile di durata maggiore di 60 mesi;
- IRS corrispondente al numero di annualità di ammortamento maggiorato di 3,5 punti, in caso di finanziamento a tasso fisso.

La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.1. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le *PMI* e i *Consorzi* ubicati in Basilicata, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione Europea per le *PMI* ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la *PMI* o il *Consorzio* partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

#### 4. NATURA E MISURA MASSIMA DELLA GARANZIA DIRETTA

4.1. **Natura della garanzia** – la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.

4.2. **Copertura massima delle operazioni** - la *Garanzia Diretta* può essere concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo.

Nel caso di locazione finanziaria per ammontare dell'operazione si intende il costo del bene.

4.3. **Copertura massima dell'ammontare dell'esposizione** - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Garanzia Diretta* copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti

beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione di pagamento di cui al punto 11.1

- 4.4 Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
- 4.5 La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le PMI ubicate nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

#### 4.6. Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

- 4.7 **Misura massima della garanzia** – La *Garanzia Diretta* è concessa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis".

## B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

### 5. RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 5.1. **Termine di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione deve pervenire al *Gestore* entro 6 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore* oltre il suddetto termine
- 5.2. **Richieste preventive** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti a condizione che detta delibera intervenga entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato*.
- 5.3. **Modulo di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (**anche via fax**) al *Gestore* sul modulo di richiesta, di cui all'Al. 1, da esso predisposto, o su versione conforme, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore* non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale.

- 5.4. **Documentazione relativa agli Intermediari e alle SFIS** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Garanzia Diretta* e, successivamente, entro 1 mese dalla approvazione del bilancio, gli *Intermediari* e le *SFIS* devono inviare al *Gestore*:
- copia dell'ultimo bilancio approvato;
  - per gli *Intermediari*, copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
  - per le *SFIS*, copia della documentazione comprovante l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317.

- 5.5. **Inefficacia** - La *Garanzia Diretta* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non siano rispettati i termini previsti al punto 5.2.

## 6. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 6.1. **Comunicazione del numero di posizione** – Il *Gestore* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta o fax), entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 6.2. **Data di ricezione** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione del *Gestore*. La documentazione che perviene dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.
- 6.3. **Corrispondenza** - La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al *Gestore* utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.
- 6.4. **Termine per la delibera del Comitato** - Le richieste di ammissione, complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta, sono deliberate dal *Comitato* nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
- 6.5. **Completamento della documentazione** - Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.
- 6.6. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al *Gestore* oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.
- 6.7. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** – Il *Gestore* comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del *Comitato*.

Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

- 6.8. **Disponibilità** - La ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Comitato* ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Il Gestore comunica tempestivamente al *Comitato* che procede, con avviso da pubblicare sul BUR, a notificare l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Comitato*, su segnalazione del Gestore, comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare sul BUR, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
- 6.9. **Comunicazioni al Gestore** - I soggetti richiedenti devono comunicare al Gestore eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.
- 6.10. **Antimafia** - La ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

## 7. VARIAZIONI

- 7.1. **Richiesta di variazione** - Ai fini della conferma della *Garanzia Diretta* i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato* in caso di variazioni:
- delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
  - delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*;
  - della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 2260 del cc ovvero della legge 130/99.
- 7.2. **Istruttoria e delibera delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

## 8. CONTROLLI

La Regione Basilicata e il Gestore possono effettuare controlli, visite ed ispezioni sui soggetti beneficiari dell'intervento del *Fondo*.

## 9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI CON DURATA SUPERIORE AL 18 MESI

- 9.1. **Termine per l'erogazione** - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Garanzia Diretta*. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

Nel caso di operazione per consolidamento di passività di breve termine, il finanziamento deve essere erogato ai beneficiari finali per l'intero importo ammesso entro 6 mesi dalla deliberazione del *Comitato* di cui al presente punto.

- 9.2. **Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.
- 9.3. **Contratto di finanziamento e piano di ammortamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito un atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso



annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento. Entro i **3 mesi** successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far pervenire al Gestore dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e il relativo piano di ammortamento.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della Garanzia Diretta da parte del Comitato, i soggetti richiedenti devono far pervenire al Gestore la predetta dichiarazione entro i **3 mesi** successivi alla data della delibera del Comitato.

- 9.4. **Contratto di locazione finanziaria** - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i **3 mesi** successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) devono far arrivare al Gestore dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.
- 9.5. **Decorrenza della garanzia** - La *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta di erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia Diretta*, ovvero nel caso di locazione finanziaria dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della *Garanzia Diretta*
- 9.6. **Informazioni sul soggetto beneficiario finale** - nei 5 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento il Gestore potrà richiedere annualmente al soggetto richiedente le informazioni di cui a pagina 3 dell'allegato 1.

## 10. ACQUISIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

- 10.1. **Termine per l'acquisizione** - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere acquisito entro **12 mesi** dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Garanzia Diretta*. Entro i **3 mesi** successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.
- 10.2. **Proroga dei termini per l'acquisizione** - Il termine per l'acquisizione può essere prorogato, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.

## C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

### 11. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE.

- 11.1. **Avvio delle procedure di recupero del credito** - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro **12 mesi** dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale data:
- per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;
  - per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
- 11.2. **Intimazione del pagamento** - L'intimazione del pagamento di cui al punto 11.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:



- diffida di pagamento;
  - decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
- Il Gestore si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

## 12. ATTIVAZIONE DEL FONDO

12.1 **Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo** – Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.

12.2. **Richiesta di attivazione del Fondo** – La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1.. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del Fondo.

12.3. **Documentazione** – Alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;
- dichiarazione dei soggetti richiedenti che attesti:
  - a) la data di inadempimento, come definita ai punti 11.1. o 11.2;
  - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
  - c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 11.1., comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
- copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 1.

Nel caso di finanziamenti con durata superiore a 18 mesi, alla comunicazione devono essere allegati anche:

- copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;
  - copia dell'atto di erogazione ovvero del verbale di consegna;
  - copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze.
- 12.4. **Inefficacia** – La Garanzia Diretta è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all'allegato 1 e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 11.1 e 12.2.
- 12.5 **Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo** – Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
- 12.6. **Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito** - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 12.3. il Gestore liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, nella misura massima deliberata dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 12.3 lettera c).

## 13. SURROGAZIONE LEGALE

13.1. **Surrogazione legale** - Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. Il Gestore nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo decreto.

- 13.2. **Relazione sulle attività di recupero** – Il Gestore predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del *Comitato*.

#### 14. LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA PER LE PARTECIPAZIONI

- 14.1. **Termine di arrivo della richiesta** – Per la liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore, entro 3 mesi dalla data della dismissione delle *Partecipazioni*, espressa richiesta alla quale devono essere allegati:
- copia dell'atto notarile di sottoscrizione delle *Partecipazioni*;
  - copia dell'atto notarile di dismissione delle *Partecipazioni*;
  - copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 1
- 14.2. **Inefficacia** - La *Garanzia Diretta* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o degli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all'allegato 1, e in caso non sia stato rispettato il termine previsto al punto 14.1.
- 14.3. **Liquidazione della minusvalenza** - Il Fondo interviene nella misura massima di cui al punto 4.2 sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli atti notarili o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione delle *Partecipazioni* effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti. La liquidazione della minusvalenza è deliberata dal *Comitato*.
- 14.4. **Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita** - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
- 14.5. **Disponibilità** – La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato* nei limiti dell'esistenza di disponibilità del Fondo

## PARTE III CONTROGARANZIA

### A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

#### 1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Controgaranzia*:

- 1.1. i *Confidi*;
- 1.2. gli *Altri fondi di garanzia*.

#### 2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *Consorzi*, comprese le imprese artigiane, operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

**C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:**

- 13.10 - Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
- 13.20 - Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

**D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:**

- 23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
- 24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
- 27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA) (\*);

**(\*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).**

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli;

#### 34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi,

limitatamente a:

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

- 27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;
  - 27.22.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)
  - 35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:
    - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
    - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
    - costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
    - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw
  - 35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:
    - la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
    - la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1
- E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;**  
**F - Costruzioni;**  
**G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;**  
**H - Alberghi e ristoranti;**  
**I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci su strada conto terzi qualora la finalità dell'intervento sia relativo all'acquisto di veicoli.**  
**K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;**  
**M - Istruzione;**  
**N - Sanità e altri servizi sociali;**  
**O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.**

2.2. Le operazioni relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 8 (Allegato I del Trattato CE) sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dalla disciplina comunitaria in materia di *de minimis*.

2.3 I soggetti beneficiari finali devono:

- risultare economicamente e finanziariamente sani secondo il metodo di valutazione adottato dal Comitato, sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle presenti disposizioni operative.
- essere iscritti nel Registro delle imprese;
- avere la sede operativa nella Regione Basilicata.

### 3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

3.1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su:

- Finanziamenti;
- Partecipazioni.
- le *Altre operazioni*, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis";

L'importo dei finanziamenti ammissibili alla *Controgaranzia* non deve superare 1.000.000,00 di euro. Importi più elevati potranno essere controgarantiti in misura non superiore al 90% del finanziamento massimo ammissibile. Pertanto si intende che la quota di finanziamento eccedente sarà esclusa dalla garanzia del Fondo.

L'importo delle "altre operazioni" non deve superare i 150.000,00 euro.

I finanziamenti dovranno essere erogati a tassi nella misura massima di:

- Euribor a 6 mesi maggiorato di 3 punti, in caso di finanziamento a tasso variabile di durata fino a 60 mesi;
- Euribor a 6 mesi maggiorato di 4 punti, in caso di finanziamento a tasso variabile di durata maggiore di 60 mesi;

IRS corrispondente al numero di annualità di ammortamento maggiorato di 3,5 punti, in caso di finanziamento a tasso fisso.

La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.1. La *Controgaranzia* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le *PMI* e i *Consorzi* ubicati in Basilicata, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione Europea per le *PMI* ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la *PMI* o il *Consorzio* partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

#### 4. TIPOLOGIE DI CONTROGARANZIA

La *Controgaranzia* può essere concessa:

- a "prima richiesta", secondo le modalità di cui al paragrafo 5
- in forma "sussidiaria", secondo le modalità di cui al paragrafo 6

#### 5. NATURA E MISURA DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA"

5.1 La *Controgaranzia* "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

5.2 La *Controgaranzia* "a prima richiesta" è concessa ai soggetti richiedenti in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui al punto 3.1., a condizione che:

- a) la garanzia dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II delle presenti disposizioni operative;
- b) i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione.

5.3 Sulla quota di finanziamento garantita dai soggetti richiedenti non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 5.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dai soggetti richiedenti.

5.4 Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al precedente punto 5.2., la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia*.



- 5.5 La *Controgaranzia* è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:
- dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all'intervento del *Fondo* che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero;
  - dei soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia*.

#### 5.6. Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

#### 6. CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA"

- 6.1 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 5.2 lettera a), la *Controgaranzia* è concessa in forma "sussidiaria", secondo le modalità di cui ai successivi punti.
- 6.2 **Copertura massima delle operazioni** - La *Controgaranzia* può essere concessa in misura non superiore al 90% dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione.
- 6.3 **Copertura massima della perdita** - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 6.4 **Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti** - La *Controgaranzia* può essere accordata a condizione che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione. Tale quota massima deve essere indicata nella Convenzione tra soggetti richiedenti e soggetti finanziatori da trasmettere in copia al Gestore.
- 6.5 **Misura massima dell'agevolazione** - La *Controgaranzia* è concessa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis".

#### B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

##### 7. RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 7.1 **Termini di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione deve pervenire al Gestore entro 6 mesi dalla data:



- a) di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori;
- b) di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti.

Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre i suddetti termini.

7.2. **Richieste preventive** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori. Entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato*, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia "a prima richiesta", devono far pervenire al Gestore una dichiarazione attestante l'avvenuta concessione del finanziamento o acquisizione della partecipazione da parte dei soggetti finanziatori.

7.3. **Modulo di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax) al Gestore sul modulo di richiesta di cui all'allegato 2 da esso predisposto, o su versione conforme, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale.

Nel solo caso di Controgaranzia "a prima richiesta", i soggetti richiedenti devono trasmettere al soggetto finanziatore copia della richiesta di ammissione alla Controgaranzia.

7.4. **Documentazione relativa ai soggetti richiedenti** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Controgaranzia* i soggetti richiedenti devono inviare al Gestore:

- copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo predisposto dal Gestore, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
- copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori.

Nel caso di Controgaranzia "a prima richiesta", i soggetti richiedenti devono inviare, oltre a quanto previsto dai precedenti punti, anche:

- copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori. Da tali convenzioni deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della garanzia diretta di cui alla parte II delle presenti disposizioni operative.

7.5. **Autorizzazione a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani** – Su espressa richiesta, i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* di cui all'art. 3, comma 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/99 che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, possono essere abilitati a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata dal Gestore sulla base di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal *Comitato*. Alle richieste presentate dai soggetti abilitati a certificare il merito creditizio, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*, con modalità dallo stesso definite. I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* autorizzati devono operare secondo i criteri illustrati nel Paragrafo F della parte VI.

- 7.6. **Istruttoria delle richieste di autorizzazione** - Alle richieste di autorizzazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.
- 7.7. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i Soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale, o qualora non siano rispettati i termini previsti al punto 7.2.

## 8. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 8.1. **Comunicazione del numero di posizione** - Il Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta o fax), entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 8.2. **Data di ricezione** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.
- 8.3. **Corrispondenza** - La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.
- 8.4. **Termine per la delibera del Comitato** - Le richieste di ammissione, complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta, sono deliberate dal Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, nel termine di 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
- 8.5. **Completamento della documentazione** - Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.
- 8.6. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.
- 8.7. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** - Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti l'ammissione al Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.

Nel caso di Controgaranzia "a prima richiesta", i soggetti richiedenti devono comunicare ai soggetti finanziatori l'avvenuta concessione o il rigetto della Controgaranzia, trasmettendo copia della comunicazione dell'esito.

- 8.8. **Disponibilità** - La ammissione al Fondo è deliberata dal Comitato ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo. Il Gestore comunica tempestivamente al Comitato che procede, con avviso da pubblicare sul BUR, a notificare l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Comitato, su segnalazione del Gestore, comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare sul BUR, almeno 60 giorni prima del termine iniziale

**8.9. Comunicazioni al Gestore** - I soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia "a prima richiesta", devono comunicare al Gestore eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

**8.10. Antimafia** – La ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

## 9. VARIAZIONI

9.1. **Richiesta di variazione** - Ai fini della conferma della *Controgaranzia* i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia "a prima richiesta", per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del Comitato in caso di variazioni:

- delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
- delle finalità di investimento inizialmente previste limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del Fondo
- della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 2260 del cc ovvero della legge 130/99.

9.2. **Istruttoria e delibera delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.

## 9. CONTROLLI

La Regione Basilicata e il Gestore possono effettuare controlli, visite ed ispezioni sui soggetti beneficiari dell'intervento del Fondo.

## 10. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

10.1. **Termine per l'erogazione** - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione alla Controgaranzia. Nel caso di operazione per consolidamento di passività di breve termine, il finanziamento deve essere erogato ai beneficiari finali per l'intero importo ammesso entro 6 mesi dalla deliberazione del Comitato di cui al presente punto.

10.2. **Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Comitato a responsabilità dell'impresa beneficiaria, che hanno impedito l'erogazione.

10.3. **Contratto di finanziamento e piano di ammortamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito un atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia "a prima richiesta", devono far pervenire al Gestore dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e il piano di ammortamento.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della Controgaranzia da parte del Comitato, i soggetti richiedenti e/o i soggetti finanziatori nel caso di controgaranzia "a prima richiesta" devono far pervenire al Gestore la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato.

- 10.4. **Contratto di locazione finanziaria** - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti finanziatori (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di controgaranzia "a prima richiesta", devono far arrivare al Gestore dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.
- 10.5. **Decorrenza della garanzia** - La *Controgaranzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta di erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Controgaranzia*.
- 10.6. **Inefficacia** – nel solo caso di *Controgaranzia "sussidiaria"*, di cui al paragrafo 6, la *controgaranzia* non è efficace nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, o alla data di delibera del *Comitato* se successiva a quella di erogazione del primo 25% e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1 e 10.3 e 10.4. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.
- 10.7 **Informazioni sul soggetto beneficiario finale** – nei 5 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento il Gestore potrà richiedere annualmente al soggetto richiedente le informazioni di cui a pagina 3 dell'allegato 1.

## 11. ACQUISIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

- 11.1. **Termine per l'acquisizione** - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Controgaranzia*. Entro i 3 mesi successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.
- 11.2. **Proroga dei termini per l'acquisizione** - Il termine per l'acquisizione può essere prorogato, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.

## C. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA"

### 12. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO

- 12.1. **Avvio delle procedure di recupero del credito** - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale data:
- per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;
  - per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
- 12.2. **Intimazione del pagamento** – L'intimazione del pagamento di cui al punto 12.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:
- diffida di pagamento;
  - decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
- Il Gestore si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.



**13. ATTIVAZIONE DEL FONDO**

- 13.1. **Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo** – La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, entro 3 mesi dalla data del versamento effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 13.2. **Documentazione** – i soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del Fondo la seguente documentazione:
- Copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;
  - copia della delibera di concessione del finanziamento;
  - copia del contratto di finanziamento;
  - copia dell'atto di erogazione;
  - copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
  - indicazione della data dell'inadempimento del soggetto beneficiario finale, come definita ai punti 12.1;
  - comunicazione della data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
  - copia dell'attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;
  - copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 2.
- 13.3. **Inefficacia** – La Controgaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all'allegato 2 e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 12.1 e 13.1.
- 13.4 **Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo** – Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.
- 13.5. **Termine per la liquidazione della perdita** - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 13.2. il Gestore liquida ai soggetti richiedenti nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, un importo non superiore al 90% della somma già versata dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 13.6. **Procedure di recupero** – A seguito del pagamento effettuato al soggetto finanziatore e della successiva richiesta di attivazione del Fondo, il soggetto richiedente provvede a concordare con il Gestore le modalità di attuazione delle procedure di recupero, ad inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso, a sottoscrivere un atto d'obbligo alla restituzione al Fondo delle somme recuperate. Le spese legali debitamente documentate relative alle predette procedure, sostenute previa autorizzazione del Gestore, sono imputate, pro-quota dei rispettivi crediti, al soggetto richiedente ed al Fondo.
- 13.7. **Restituzione al Fondo delle somme recuperate dal soggetto richiedente** – le somme recuperate dal soggetto richiedente a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al fondo entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.
- 13.8. **Liquidazione della perdita** – la liquidazione della perdita è deliberata dal Comitato.

**14. MANCATO PAGAMENTO IN GARANZIA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI**

- 14.1. **Attivazione diretta del Fondo** – nel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano adempiuto, entro 120 giorni dalla data di richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo

massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell'esposizione deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, possono richiedere direttamente l'attivazione del Fondo.

- 14.2. **Presentazione delle richieste di attivazione diretta del Fondo** – le richieste di attivazione diretta del Fondo devono essere inviate al Gestore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 14.3. **Documentazione** – alla richiesta di attivazione diretta del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;
  - copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;
  - copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;
  - copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
  - indicazione della data dell'inadempimento, come definita ai punti 12.1;
  - comunicazione della data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
  - indicazione della somma dovuta dai Confidi o dagli altri fondi di garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori;
  - comunicazione della data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei Confidi o degli altri fondi di garanzia;
  - copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta di cui all'allegato 2.
- 14.4. **Inefficacia** – la garanzia del Fondo è inefficace qualora non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta di cui all'allegato 2 e in caso i soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini di cui al punto 12.1 o non abbiano usato la dovuta diligenza professionale nella verifica della documentazione ricevuta di cui al punto 7.3. comma 2.
- 14.5. **Istruttoria delle richieste di attivazione diretta del Fondo** – alle richieste di attivazione diretta del Fondo si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla Garanzia Diretta di cui al paragrafo 6., parte II, delle presenti disposizioni operative.
- 14.6. **Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito** – entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 14.3. il Gestore liquida ai soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione alla Controgaranzia, un importo non superiore al 90% della somma dovuta dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.
- 14.7. **Surrogazione legale** - Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. Il Gestore nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del medesimo decreto.
- 14.8. **Relazione sulle attività di recupero** – Il Gestore predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del Comitato.
- D. **ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA"**
- 15 **ACCONTO SULLA FUTURA PERDITA**



- 15.1 **Comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito** - La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve pervenire al *Gestore* entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse.
- 15.2 **Avvio delle procedure di recupero del credito** - Le procedure di recupero del credito devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per tale data:
- per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;
  - per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
- 15.3 **Acconto sulla futura perdita** - La *Controgaranzia* può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 15.4 **Documentazione** - Alla richiesta dell'acconto devono essere allegati:
- copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;
  - copia della delibera di concessione del finanziamento;
  - copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;
  - copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 2;
  - copia del contratto di finanziamento;
  - copia dell'atto di erogazione e del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze.
- 15.5 **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora non siano stati rispettati i termini di cui al punto 15.2, e nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all'allegato 2.
- 15.6 **Istruttoria delle richieste di acconto** - Alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
- 15.7 **Liquidazione dell'acconto** - La liquidazione dell'acconto sulla futura perdita è deliberata dal *Comitato* nei limiti dell'esistenza di disponibilità del *Fondo*.
- 15.8 **Partecipazioni** - Per le operazioni di garanzia su *Partecipazioni* non si dà luogo ad acconto.

## 16. LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

- 16.1 **Termine di ricezione della richiesta** - La richiesta di liquidazione della perdita deve pervenire al *Gestore*, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il *Comitato* abbia deliberato l'irrecuperabilità del credito, entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento.
- 16.2 **Conguaglio a carico del Fondo** - Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione

dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene, al netto dell'eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

- 16.3. **Conguaglio a favore del Fondo** - In caso di conguaglio a favore del *Fondo* la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai soggetti richiedenti e la quota della perdita a carico del *Fondo* deve essere versata al *Fondo* entro 1 mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai soggetti richiedenti risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al *Fondo* nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al paragrafo 15.
- 16.4. **Liquidazione della perdita** - La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato* nei limiti dell'esistenza di disponibilità del *Fondo*.
- 16.5. **Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita** - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
- 16.6. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora non siano stati rispettati i termini di cui ai punti 15.1 e 15.2 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In caso di inefficacia l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al *Fondo* maggiorato dell'interesse pari al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

#### E. PARTECIPAZIONI: LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

- 17.1 **Termine di ricezione della richiesta** - La richiesta di liquidazione della perdita deve pervenire al Gestore entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento. Alla richiesta devono essere allegati:
- copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;
  - copia dell'atto notarile di sottoscrizione delle *Partecipazioni*;
  - copia dell'atto notarile di dismissione delle *Partecipazioni*;
  - copia dell'attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento;
  - copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 2.
- 17.2 **Liquidazione della perdita** - Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 17.3 **Disponibilità** - La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato* nei limiti dell'esistenza di disponibilità del *Fondo*.
- 17.4 **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e degli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all'allegato 2, qualora non sia stato rispettato il termine di cui al punto 17.1 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti.

- 17.5 **Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita** - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

\*\*\*

## PARTE IV COGARANZIA

1. Possono richiedere la *Cogaranzia* i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che abbiano stipulato apposita convenzione con il *Gestore*. La convenzione regolerà, comunque nei limiti della misura massima dell'agevolazione previsti per la *Garanzia Diretta* dalla Parte II delle presenti disposizioni operative, i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia*, di versamento dell'acconto e di liquidazione della perdita.
2. I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia*, beneficiari di contributi pubblici, che richiedono l'intervento di *Cogaranzia* del *Fondo* oltre i limiti previsti dall'art. 12 del D.M. 248/99, devono inviare:
  - a) una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al punto 4.3. della Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; in particolare la dichiarazione deve attestare:
    - che il *Confidi* o il *fondo di garanzia* non concede garanzie a imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;
    - che le imprese garantite dal *Confidi* o dal *fondo di garanzia*, in linea di principio, sono in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento pubblico;
    - che la garanzia del *Confidi* o del *fondo di garanzia* è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell'80% del prestito in essere e non è prorogabile;
    - che è prevista una dotazione finanziaria globale del *Confidi* o del *fondo di garanzia*, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;
  - b) una relazione comprovante che i corrispettivi pagati dalle imprese garantite consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del *Confidi* o del *fondo di garanzia* ed in particolare coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative, e che in ogni caso tali corrispettivi sono, attualmente, almeno pari all'1% all'anno sul finanziamento in essere rapportato all'importo garantito;
  - c) l'ultimo bilancio approvato;
  - d) il regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *Confidi* o del *fondo di garanzia*, recante i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione alla garanzia;
  - e) il regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *Confidi* o del *fondo di garanzia*, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia;
  - f) la delibera di approvazione dei regolamenti interni.
3. I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* devono comunicare al *Gestore* eventuali variazioni ritenute rilevanti in quanto comunicato in ottemperanza al precedente punto 2., lettere a), b), c), d), e), f).

## PARTE V

### CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, dal Soggetto Gestore per la presentazione delle proposte di delibera al Comitato.

Il modello di valutazione adottato è distinto per settore economico di appartenenza.

Nel caso di operazione di consolidamento e di acquisizione di partecipazioni, l'ammissibilità all'intervento del Fondo è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni:

- nel caso di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine:
  - a) in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa Banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l'operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili);
  - b) tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento.
  
- nel caso di acquisizione di partecipazioni:
  - a) ammontare dei mezzi propri della partecipanda, con ripartizione tra capitale sociale e riserve prima e dopo l'acquisizione della partecipazione;
  - b) indicazione delle quote di capitale detenute da ogni singolo socio successivamente all'acquisizione della partecipazione;
  - c) descrizione dettagliata degli eventuali investimenti contenuti nel programma di sviluppo, con indicazione analitica dei relativi importi e fonti di copertura;
  - d) redditività presunta della partecipazione;
  - e) valutazione della partecipanda effettuata ai fini della determinazione dell'ammontare della partecipazione;
  - f) Esperienza dei soci nel settore in cui opera la partecipando.

#### A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER I SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1,25
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ 15%
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (imprese edili: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≤ 5%
D) CASH FLOW / TOTALE DELL'ATTIVO	≥ 4%

Sulla base dei valori "ottimali" indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 1,25$	3
$1 < "A" < 1,25$	2
$0 < "A" \leq 1$	1
"A" $\leq 0$	0
"B" $\geq 15\%$	3
$10\% < "B" < 15\%$	2
$0 < "B" \leq 10\%$	1
"B" $\leq 0$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < "C" < 10\%$	2
"C" $\geq 10\%$	1
"C" = $\infty$	0
"D" $\geq 4\%$	3
$3\% < "D" < 4\%$	2
$0 < "D" \leq 3\%$	1
"D" $\leq 0$	0

\* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" $\geq 9$
B	"X" PARI A 6, 7 O 8
C	"X" $< 6$



La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
livello A livello B	livello A livello A	<b>FASCIA "1"</b> (proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
livello A livello B livello C livello C livello A	livello B livello B livello B livello A livello C	<b>FASCIA "2"</b> da valutare caso per caso sulla base della seguente documentazione/indicazioni da inviare in allegato alla domanda di ammissione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• situazione di bilancio aggiornata a data recente;</li> <li>• bilancio previsionale almeno triennale;</li> <li>• eventuale progetto di investimento;</li> <li>• rapporto tra l'ammontare del finanziamento ed il cash-flow dell'impresa;</li> <li>• prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</li> <li>• garanzie prestate dall'impresa, garanzie personali e rispondenza patrimoniale dei garanti;</li> <li>• portafoglio ordini;</li> <li>• relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto d'investimento;</li> <li>• precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;</li> <li>• ulteriori informazioni acquisite sull'impresa;</li> <li>• rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.</li> </ul>
<b>qualsiasi livello</b>	<b>Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO &lt; 5% riferito all'ultimo bilancio approvato</b>	<b>FASCIA "3"</b> (proposta negativa al Comitato)
livello B livello C	livello C livello C	<b>FASCIA "3"</b> (proposta negativa al Comitato)

**LE IMPRESE APPARTENENTI ALLA FASCIA 1 E ALLA FASCIA 2 POSSONO ESSERE AMMESSE ALL'INTERVENTO DEL FONDO PER UN IMPORTO MASSIMO DI FINANZIAMENTO COMPLESSIVO GARANTITO PER IMPRESA CHE, TENUTO CONTO DELLE QUOTE DI CAPITALE GIÀ RIMBORSATE, NON SUPERI L'IMPORTO DI UN MILIONE (1.000.000,00) EURO.**

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al Comitato) in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 15% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del Fondo deve essere stato richiesto esclusivamente per l'effettuazione di investimenti;
- b) deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione del finanziamento garantito dal fondo tale che alternativamente o congiuntamente:
  - l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
  - l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7.

L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione.

- c) nel caso di *partecipazioni*, queste devono essere di ammontare tale che l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative.

**B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER I SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL'IMMOBILE)**

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 1$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	$\leq 50\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) CASH FLOW / TOTALE DELL'ATTIVO	$\geq 4\%$

Sulla base dei valori "ottimali" indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
${}^*A \geq 1$	3
$0,50 < {}^*A < 1$	2
$0 < {}^*A \leq 0,50$	1
${}^*A \leq 0$	0
${}^*B \leq 50\%$	3
$50\% < {}^*B < 80\%$	2
${}^*B \geq 80\%$	1
${}^*B = \infty$	0
${}^*C \leq 5\%$	3
$5\% < {}^*C < 10\%$	2
${}^*C \geq 10\%$	1
${}^*C = \infty$	0
${}^*D \geq 4\%$	3
$3\% < {}^*D < 4\%$	2
$0 < {}^*D \leq 3\%$	1
${}^*D \leq 0$	0

\* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	${}^*X \geq 9$
B	${}^*X$ PARI A 6, 7 O 8
C	${}^*X < 6$

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
livello A livello B	livello A livello A	<b>FASCIA "1"</b> (proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
livello A livello B livello C livello C livello A	livello B livello B livello B livello A livello C	<b>FASCIA "2"</b> da valutare caso per caso sulla base della seguente documentazione/indicazioni da inviare in allegato alla domanda di ammissione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• situazione di bilancio aggiornata a data recente;</li> <li>• bilancio previsionale almeno triennale;</li> <li>• eventuale progetto di investimento;</li> <li>• rapporto tra l'ammontare del finanziamento ed il cash-flow dell'impresa;</li> <li>• prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</li> <li>• garanzie prestate dall'impresa, garanzie personali e rispondenza patrimoniale dei garanti;</li> <li>• portafoglio ordini;</li> <li>• relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto d'investimento;</li> <li>• precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;</li> <li>• ulteriori informazioni acquisite sull'impresa;</li> <li>• rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.</li> </ul>
livello B livello C	livello C livello C	<b>FASCIA "3"</b> (proposta negativa al Comitato)
<b>qualsiasi livello</b>	<b>Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO &lt; 5% riferito all'ultimo bilancio approvato</b>	<b>FASCIA "3"</b> (proposta negativa al Comitato)

**LE IMPRESE APPARTENENTI ALLA FASCIA 1 E ALLA FASCIA 2 POSSONO ESSERE AMMESSE ALL'INTERVENTO DEL FONDO PER UN IMPORTO MASSIMO DI FINANZIAMENTO COMPLESSIVO GARANTITO PER IMPRESA CHE, TENUTO CONTO DELLE QUOTE DI CAPITALE GIÀ RIMBORSATE, NON SUPERI L'IMPORTO DI UN MILIONE (1.000.000,00) EURO.**

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al Comitato) in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 15% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del Fondo deve essere stato richiesto esclusivamente per l'effettuazione di investimenti;
- b) deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione del finanziamento garantito dal fondo tale che alternativamente o congiuntamente:
  - l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;



- l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7.

L'efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione.

- c) nel caso di *partecipazioni*, queste devono essere di ammontare tale che l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative.

**C. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIA' ESISTENTI CON SCORING FASCIA 1 - ammissione all'intervento del fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.**

Nel caso di operazioni finanziarie, non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle precedenti lettere A e B e successiva G.
- b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il 20% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato, ovvero il 15% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi.
- c) L'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) L'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita > del 5% del fatturato.

Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, oltre allo scoring dell'allegato 1 o dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 11.4. della Parte II e della Parte III delle presenti disposizioni operative.

**C.bis. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIA' ESISTENTI CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTI FINO A 50.000 EURO - Ammissione all'intervento della controgaranzia per le operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia*.**

Nel caso di finanziamenti di importo base non superiore a 10.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio negli ultimi due anni rilevato in base alle dichiarazioni fiscali. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 50.000,00 Euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 15.000,00 Euro);
- b) numero dipendenti dell'impresa – tra i dipendenti sono inoltre compresi i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall'articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali (+ 25% dell'importo base per ogni dipendente con un limite di 15.000,00 Euro);
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati dalle dichiarazioni fiscali (+ 5% del valore dei beni con un limite di 5.000,00 Euro);
- d) crescita del fatturato almeno del 10% negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali (+ 100% dell'importo base);
- e) solo per le imprese commerciali, turistiche e di servizi: immobile aziendale:
  - di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);

- con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+ 50% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e), è incrementato del 40% fino ad un massimo di 50.000,00 euro, nel caso di richieste inviate da Confidi o da altri fondi di garanzia autorizzati, ai sensi del punto 5.5 della Parte III delle presenti disposizioni operative, a certificare che i soggetti beneficiari risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione dello scoring dell'allegato 1 o dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile di esercizio negli ultimi due anni;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

#### C.ter. SEMPLIFICAZIONE PER NUOVE IMPRESE CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTI FINO A 10.000 EURO - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto concesse a nuove imprese e non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.

Ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) nel caso di finanziamenti, di importo non superiore a 10.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- il finanziamento sia concesso a fronte di *Investimenti*.

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione dello scoring dell'allegato 1 o dell'allegato 2 e in sostituzione dell'allegato 7, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- il finanziamento sia concesso a fronte di *Investimenti*.
- che il finanziamento ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del Comitato.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal Comitato all'intervento del Fondo, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 11.4. della Parte II e della Parte III delle presenti disposizioni operative.

I finanziamenti ammessi all'intervento del Fondo con la procedura di cui sopra possono impegnare il Fondo fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

**D. RICHIESTA DELLA GARANZIA DEL FONDO SU OPERAZIONI FINANZIARIE GIÀ ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DA GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE (NEI SOLI CASI DI CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA")**

Nel caso di operazioni finanziarie assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:

- a) il 60% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata inferiore o uguale a 5 anni;
  - b) ovvero l'80% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 5 anni;
- i soggetti richiedenti devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Tabella 1 – percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.



**E. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO (FINANZIAMENTO MAX ACCOGLIBILE 100.000,00 EURO)**

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

- A) i giorni di rotazione del magazzino;
- B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) indice di redditività.

Il calcolo dell'indicatore di cui alla lettera A) varia a seconda della tipologia di attività e dunque del ciclo di magazzino dell'impresa.

**E1. Imprese operanti nella trasformazione e nel commercio di beni di consumo deperibili**

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) $\frac{[(RIMANENZE FINALI + RIMANENZE INIZIALI) / 2] \times 365}{VENDITE \text{ O } FATTURATO}$	$\leq 50$ giorni
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq 0,30$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq 8\%$

Sulla base dei valori "ottimali" indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\leq$ 50 gg	3
50 gg < "A" $\leq$ 100 gg	2
100 gg < "A" $\leq$ 150 gg	1
"A" > 150 gg	0*
"B" $\geq$ 0,30	3
0,30 > "B" $\geq$ 0,20	2
0,20 > "B" $\geq$ 0,10	1
"B" < 0,10	0
"C" $\leq$ 5%	3
5% < "C" < 10%	2
"C" $\geq$ 10%	1
"C" = ∞	0*
"D" $\geq$ 8%	3
8% > "D" $\geq$ 5%	2
5% > "D" $\geq$ 2,5%	1
"D" < 2,5%	0

\* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

#### E2. Imprese operanti in altre attività

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) $\{[(\text{RIMANENZE FINALI} + \text{RIMANENZE INIZIALI}) / 2] \text{VENDITE O FATTURATO}\} * 365$	$\leq$ 180 giorni
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq$ 0,30
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq$ 5%
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq$ 8%

Sulla base dei valori "ottimali" indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≤ 180 gg	3
180 gg < "A" ≤ 270 gg	2
270 gg < "A" ≤ 365 gg	1
"A" > 365 gg	0*
"B" ≥ 0,30	3
0,30 > "B" ≥ 0,20	2
0,20 > "B" ≥ 0,10	1
"B" < 0,10	0
"C" ≤ 5%	3
5% < "C" < 10%	2
"C" ≥ 10%	1
"C" = ∞	0*
"D" ≥ 8%	3
8% > "D" ≥ 5%	2
5% > "D" ≥ 2,5%	1
"D" < 2,5%	0

\* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 6, 7 O 8
C	"X" < 6

**LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA SUI DATI CONTABILI RELATIVI AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI CHIUSI, COME RISULTANTI DALLE DUE ULTIME DICHIARAZIONI FISCALI (MODELLO "UNICO") PRESENTATE DALL'IMPRESA.**

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al Gestore nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
livello A livello B	livello A livello A	<b>FASCIA "1"</b> (proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
livello A livello B livello C livello C livello A	livello B livello B livello B livello A livello C	<b>FASCIA "2"</b> da valutare caso per caso sulla base della seguente documentazione/indicazioni da inviare in allegato alla domanda di ammissione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• modello di valutazione di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative;</li> <li>• eventuale progetto di investimento;</li> <li>• rapporto tra l'ammontare del finanziamento ed il cash-flow dell'impresa;</li> <li>• prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</li> <li>• portafoglio ordini;</li> <li>• relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto d'investimento;</li> <li>• precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;</li> <li>• ulteriori informazioni acquisite sull'impresa;</li> </ul>
livello B livello C	livello C livello C	<b>FASCIA "3"</b> (proposta negativa al Comitato)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all'intervento del *Fondo* per un finanziamento massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l'importo di centomila (100.000,00) Euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 15% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso".

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative.

#### F. Certificazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani

I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 7.5 e 7.6 della Parte III delle presenti disposizioni operative possono presentare le richieste di ammissione relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella "Fascia 1" di valutazione, a condizione che:

- a) l'importo del finanziamento non superi 50.000 euro;
- b) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- c) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Qualora non ricorrano entrambe le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), i soggetti richiedenti devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i modelli di valutazione dello scoring dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative.

## PARTE VI

### ATTIVITA' DEL GESTORE E COSTITUZIONE DEL COMITATO

#### IL GESTORE

Il Gestore, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge le seguenti attività:

- a) cura la segreteria del *Comitato*;
- b) in relazione alle singole operazioni, esplica attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del *Comitato*, degli anticipi in conto futura perdita e delle perdite definitive e ne cura la contabilizzazione;
- c) sottopone al *Comitato* un rapporto semestrale che dovrà riportare una sintesi delle operazioni effettuate ed in corso di svolgimento, la loro incidenza in relazione al capitale versato al *Fondo* ed i problemi eventualmente riscontrati;
- d) entro il 31 marzo di ogni anno trasmette alla REGIONE BASILICATA – Assessorato alle Attività Produttive e Politiche dell'Impresa il "Rapporto di attività annuale del Fondo di Garanzia a favore delle PMI di Basilicata", preventivamente approvato dal *Comitato*, contenente il bilancio del *Fondo*, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'analisi dei movimenti del *Fondo*, l'elenco delle operazioni di concessione di garanzia e di contributo agli interessi alla data del 31 dicembre precedente, nonché i problemi eventualmente riscontrati e le soluzioni adottate o proposte;
- e) propone al *Comitato*, entro il 30 maggio di ogni anno, il piano previsionale del fabbisogno finanziario per l'anno successivo, destinato all'intervento del *Fondo*;
- f) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della REGIONE BASILICATA – Assessorato all'industria, in materia di garanzia alle piccole e medie imprese;
- g) svolge attività informativa sul *Fondo* nei confronti degli istituti di credito convenzionati.

**Per quanto di propria competenza e limitatamente alle informazioni già in proprio possesso a seguito dell'attività di gestione dei conferimenti regionali in oggetto, il gestore del fondo di garanzia è tenuto ad implementare, in tempo reale, il prodotto informatico "Catasto progetti", in uso presso la Regione Basilicata quale unico strumento di monitoraggio dei progetti realizzati nell'ambito della programmazione comunitaria 2000/2006, con i dati finanziari, fisici e procedurali in relazione alle imprese beneficiarie.**

**In applicazione del Reg. (CE) 438/2001, Il Gestore è tenuto per quanto di propria competenza, a fornire ai soggetti e agli organismi che ne hanno diritto, per le necessarie attività di ispezione e controllo, le informazioni e la documentazione relativa ai dati e documenti in proprio possesso in merito alla gestione dei conferimenti regionali di cui al presente atto.**

**Le modalità di monitoraggio e controllo potranno essere modificate in relazione alle disposizioni regolamentari emanate per il periodo di programmazione 2007/2013 dalle autorità comunitarie, nazionali e/o regionali.**



#### FUNZIONI DEL COMITATO

**Il Comitato Tecnico del fondo di Garanzia, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e delle proposte del Gestore:**

- 1. delibera la concessione delle garanzie, controgaranzia e cogaranzie;**
- 2. delibera sulle richieste di variazione proposte dai soggetti richiedenti;**
- 3. delibera le liquidazioni delle perdite;**
- 4. approva le relazioni semestrali, i rapporti di attività annuali ed i piani previsionali del fabbisogno per gli anni successivi.**

**Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.**

#### COMPOSIZIONE DEL COMITATO

**Il Comitato è composto da:**

- 1. tre (3) dirigenti regionali del Dipartimento Attività produttive, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato;**
- 2. un rappresentante della confindustria;**
- 3. un rappresentante dell'A.P.I.;**
- 4. un rappresentante delle associazioni più rappresentative dell'artigianato;**
- 5. un rappresentante delle associazioni più rappresentative del commercio;**
- 6. il funzionario regionale responsabile della P.O.C. a cui appartiene la titolarità della materia.**

**La segreteria del Comitato è assicurata dal gestore del Fondo.**

#### NOMINA E REVOCHE DEI COMPONENTI DEL COMITATO

**La nomina e la revoca dei dirigenti e funzionari regionali spetta al Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa.**

**Il comitato è costituito con Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Attività produttive e Politiche dell'Impresa.**

**\* \* \***